



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli – X sezione civile - in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 23569/22 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto risarcimento danni e vertente

TRA

Campanile Agnese, c.f. GN SCPN72R09F839T, elettivamente domiciliata in Ischia alla Via Venanzio Marone 6, presso lo studio dell' avv. Felice Pettorino,

attrice

E

MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura di Stato di Napoli, c/o cui elett,te domicilia alla via Diaz,

convenuto

CONCLUSIONI - Come da verbale di ultima udienza, in *trattazione scritta*.



Ragioni di Fatto e Diritto

Cin citazione notificata a mezzo PEC il 6/10/21, Campanile Teresa esponeva che “...in data 09.12.2009, ...[essa] conveniva innanzi al Tribunale di Napoli Sezione distaccata di Ischia per l’udienza del 31.03.2010, la Casereccia di Mascolo & C. S.n.c. e la TVC SRL per sentirle condannare in solido o per quanto di ragione al risarcimento dei danni da ella subiti a causa della rottura del barattolo di vetro contenente una passata di pomodoro prodotta dalla Casereccia s.n.c., che nel tentativo di apertura si frantumava, procurandole una profonda ferita lacero contusa al 1° dito della mano destra con lesione tendinea e conseguente invalidità permanente accertata dalla INAIL nella misura del 20%. Evidenziava la Campanile, che lo spessore del suddetto barattolo di vetro, il cui reperto veniva prodotto in giudizio con le note ex art. 183 c. 6° c.p.c. 2° termine (unitamente ad una passata di vetro ancora sigillata per la comparazione), non era uniforme, atteso che, in corrispondenza del punto di rottura, ove ella lo teneva con la mano destra nel corso del tentativo d’apertura del tappo, era più sottile con una differenza di 4 decimi circa. Si era quindi in presenza di un prodotto difettoso e pertanto ai sensi dell’art.117 del codice del consumo, la responsabilità dei danni da ella subiti era imputabile alla Casareccia di Mascolo e C. snc che aveva confezionato la passata di pomodoro ed alla TVC s.r.l., che aveva prodotto il singolo componente della passata di pomodoro, ovvero il barattolo di vetro. Chiedeva prova per testimoni ed all’esito che fosse ammessa una CTU tecnica, sul seguente quesito : “accerti il CTU dopo aver esaminato e misurato lo spessore del barattolo di vetro rotto, che conteneva la passata di pomodoro della Casareccia, incriminata, anche mediante comparazione con altra passata di pomodoro identica, se la stessa presentasse o meno un grado di sicurezza compatibile con quello che ci si può legittimamente attendere, tenuto conto, dell’uso a cui la stessa è destinata e dei comportamenti dei consumatori, che in relazione ad essa si possono ragionevolmente prevedere” ”.

Per tali riassunti motivi (ma v., *amplius*, citazione introduttiva), ed in ragione del colpe-



vole smarrimento- da parte del competente ufficio giudiziario/statale della r/c in rassegna, l'istante chiedeva quindi, in questa sede, il risarcimento dei danni nell'occorso subiti.

L'evocato Ministero di Grazia e Giustizia si costituiva a mezzo dell'Avvocatura di Stato che deduceva a sua volta la inammissibilità, genericità ed infondatezza della proposta domanda di cui, pertanto, chiedeva il rigetto (v. comparsa di risposta in atti).

Vi è invito alla *negoziazione assistita* notificato a mezzo PEC in data 5/3/19.

La causa, implicante la "competenza" delle sede centrale del Tribunale di Napoli essendone convenuto il Dicastero di giustizia, veniva quindi proseguita in questa sede, anche se con *accavallate* trasmissioni-atti e, poi, con una serie di rinvii cagionati dalla successiva o incompleta trasmissione telematica delle produzioni giudiziali.

Nell'antecedente giudizio ischitano (poi esitato nella sentenza di rigetto n. 1093/2017) si procedeva all'assunzione delle chieste prove testimoniali, emergendo tuttavia -può subitaneamente anticiparsi- che il barattolo in questione era stato smarrito, come chiaramente risulta dal provvedimento reso dal GI in udienza, qui riprodotto :

"A questo punto il giudice ritenuto di dover mostrare al teste la bottiglia prodotta dall'attore sospende l'escussione e dispone che la cancelleria produca il reperto, la cancelleria riferisce che il reperto non è al momento reperibile e vanno disposte ricerche. Il giudice a questo punto libera il teste e dispone che lo stesso venga nuovamente sentito una volta rinvenuto il reperto."

Tale ordine del magistrato, contenuto -in istruttoria- negli allegati verbali di causa, implica ed attesta, rispettivamente, la produzione giudiziale del barattolo da parte dell'attrice, la istanza del GI al cancelliere di sottoporre in udienza il reperto (evidentemente) conservato negli uffici, la coeva risposta del funzionario per cui -al tempo- il barattolo non era disponibile occorrendo apposite ricerche e, infine, la disposizione del giudice di rinvenire, appunto a mezzo di altre verifiche, il reperto stesso. Seguendo poi ulteriori ricerche d'ufficio non andate tuttavia a buon fine.

In coerenza, nella finale sentenza di rigetto del chiesto risarcimento dei danni prima in-



dicata (n. 1093/2017 che non appare impugnata), emessa dal giudice della sezione ischianese, si dava atto della sostanziale impossibilità di pronunciarsi nel merito proprio perché l'oggetto della essenziale verifica tecnica era andato perduto (precisamente, si legge tra l'altro in questa pronuncia che "...*Tali dichiarazioni fatte dai testi escussi non bastano a determinare che il barattolo avesse un difetto di fabbricazione tale da rompersi con la manovra di apertura. L'esame sul barattolo oggetto della controversia da parte di un esperto nominato nel corso del giudizio era necessario ed indispensabile per relazione l'evento con i conseguiti danni provocati all'attrice. Ciò non è stato possibile a causa del mancato rinvenimento del barattolo rotto. ... Purtroppo tali esami non sono stati fatti per la perdita del barattolo certamente non imputabile alla parte attrice. Allo stato però non è possibile esaminare un nesso tra la rottura del barattolo per difetti di costruzioni ed i danni fisici accaduti all'attrice. Tale circostanza non permette di accogliere la domanda proposta dalla Sig. Agnese Campanile per difetto di prova. ...*"; enfasi aggiunte).

La causa, implicante la "competenza" delle sede centrale del Tribunale di Napoli essendone convenuto il Dicastero di giustizia, veniva quindi proseguita in questa sede, anche se con una serie di rinvii cagionati dalla incompleta trasmissione telematica degli atti processuali.

In effetti, come si è visto, detta sentenza n. 1093/2017, dà atto che non si è potuto procedere alla necessaria CTU proprio perché l'esaminando oggetto asseritamente difettoso (il barattolo), conservato presso gli uffici di cancelleria, era stato appunto smarrito.

Sicché, storicamente, la vicenda in sé risulta provata.

Restano allora da verificare gli effetti di ciò, anche ai sensi dell'art. 2051 c.c. (l'istante, nella elaborata *causa petendi*, agisce espressamente ex artt. 2043 ed art. 2051 c.c.).

Secondo i principii di legittimità oltre ripresi, ed ai fini che qui specificamente interessano, emerge dunque ex art. 2051, in ordine all'oggetto del presente procedimento, che

:

-vi è diretta relazione causale tra la *cosa* (il suo smarrimento) e il danno subito



(l'impossibilità di procederne alla necessaria CTU in sede giudiziale e quindi, secondo l'istante, di pervenire infine alla chiesta pronuncia di condanna risarcitoria di controparte);

-il danno si è verificato negli uffici ove era conservato il manufatto (o, per come riferisce l'istante, in occasione di trasloco degli stessi) : ma, in ogni caso, una tale vicenda - il serbare in ufficio l'oggetto controverso (o piuttosto smarrirlo in occasione di un riferito trasferimento)- non assurge in sé a situazione esterna, imprevedibile, avendo in ogni caso il custode il dovere di assicurare che la conservazione *statica* in sede, o anche quella *dinamica* in occasione di eventuale trasbordo, debbano essere garantite in forma ordinaria (esemplificativamente, ed *al contrario*, se l'ufficio fosse stato ad es. colpito da un incendio doloso nonostante la idonea chiusura dei locali allora, certamente, si sarebbe in tale ipotesi configurato il correlato caso fortuito);

-nella specie non vi è dunque allegazione o dimostrazione, ad opera di parte convenuta, di alcuna fattispecie fortuita.

Sicchè, nell'*an*, l'Amministrazione della Giustizia resta responsabile dello smarrimento del barattolo in questione (quanto ai riferiti criteri di imputazione, cfr. ad es., tra le tante, **SSUU 20943/22, Cass. 35429/22, ecc.**).

Questa vicenda, come si è visto, incide direttamente, nel merito, sull'assunta decisione del primo giudice.

Invero, tale premessa sentenza n. 1093/2017, che la stessa Campanile Agnese invoca e riferisce essere definitiva, genera, ai fini qui rilevanti, due effetti :

1. che l'irrisolto smarrimento del barattolo, ormai intervenuto molti anno orsono, rende impossibile procedere alla relativa CTU, *necessaria ed indispensabile*, come si legge in sentenza;

2. che tale definitiva mancanza della irrinunciabile consulenza preclude poi, a sua volta, l'accoglimento di merito della domanda risarcitoria (come ancora si evidenzia nella pronuncia stessa, passata in giudicato ed avente efficacia espansiva quanto alla oggettiva circostanza della dispersione del barattolo).



Ebbene, l'effetto sub 1. attesta irrimediabilmente il danno in sé, consistente nella lamentata impossibilità di procedere alla indispensabile CTU, con la ulteriore impossibilità, quindi, di proseguire, utilmente, nel processo in corso, così in definitiva ledendosi il correlato diritto di difesa. Mentre l'effetto sub 2., con la stessa irrimediabilità o definitività, comporta a sua volta, per così dire, che ad una CTU per sempre impossibile corrisponda un risarcimento *in parte qua* inaccoglibile, quale conseguenza anch'essa immutabile come stabilita nel precedente giudicato ischitano.

In sostanza, a prescindere dalle molte questioni tutt'oggi presenti nel dibattito dottrinario e nella interpretazione giurisprudenziale in materia di perdita di *chance*, occorre nella specie osservare che dalla serie causale del danno e dai suoi effetti va esclusa una vicenda ipotetica e nemmeno probabilistica perché appunto richiedente, indispensabilmente, una complessa CTU tecnica che, a sua volta, risulta ormai ovviamente impraticabile in quanto -appieno condividendosi l'affermazione del primo giudice- essa non può più essere svolta per la scomparsa del suo oggetto materiale.

Rimane allora da vagliare la sola (cagionata) e lamentata impossibilità di procedere con tale consulenza e -quindi- di poter idoneamente proseguire il processo in corso, generando così, di fatto, l'accennata lesione del diritto di difesa.

Sicché, in relazione al primo effetto può e deve risarcirsi il danno, da determinare nel *quantum* in via ineluttabilmente equitativa, mentre, rispetto al secondo effetto, non si può in alcun modo apprezzare *in parte qua*, nemmeno in termini solo probabilistici, l'accoglibilità della domanda, infatti già ritenuta di impossibile verifica a causa della ricordata dispersione della *res* : in pratica, non è *divinabile* l'esito della controversia in definitiva assenza della determinante CTU, nemmeno ponendosi *ex ante* ed ipotizzando, così, il caso della presenza del barattolo stesso. Per meglio dire, non può affermarsi o neanche solo probabilisticamente immaginare il buon esito della causa poiché, come si è appena visto, seppure il reperto fosse ancora reperibile in atti, l'alta tecnicità della verifica occorrente avrebbe comunque imposto, per dissipare tutti i dubbi del caso, l'attesa degli esiti peritali, nella specie ovviamente inconfigurabili (cfr., a conferma, pagg. 3-4



Quanto al pregiudizio in sé dello smarrimento del barattolo e della conseguente impossibilità materiale di procedere a siffatta CTU, la liquidazione non può che essere puramente equitativa, sia pure con l'integrazione della circostanza, di oggettiva percezione, rilevabile dagli allegati certificati/INAIL de 26-5-10 e del 17-6-10. In tali documenti si fissa invero una specificata inabilità, per Campanile Agnese, pari ad un complessivo 20%. Ma, si ripete, questo profilo ha solo parziale valenza di adottato parametro equitativo nella determinazione del *quantum* delle spettanze risarcitorie non costituendo esso invece, in questa sede, un pronosticabile accoglimento neppure parziale della *impossibile* domanda residua, da fondarsi, si ribadisce, su una complessa ed articolata CTU a farsi e che, però, nella specie non è stata mai espletata.

Il fatto di non poter svolgere una decisiva consulenza d'ufficio e quindi di non poter utilmente procedere oltre, può in sé stimarsi, a titolo di ristoro, in euro 10.000,00 che, con l'aggiunta di altri euro 10.000 in relazione alla richiamata invalidità/INAIL, consente infine di pervenire ad un complessivo importo di euro 20.000,00 che, nell'insieme, costituisce a sua volta, equamente, il 20% della somma di circa euro 100.000,00 dedotta e richiesta -invece- nella citazione introduttiva.

In tali sensi, pertanto, la proposta domanda può essere parzialmente accolta, in uno agli interessi legali a decorrere dalla stessa.

Infine, le sostenute spese di lite seguono la parziale soccombenza ministeriale e si liquidano, come in dispositivo, in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.

PQM

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Campanile Agnese con citazione notificata il 6-10-21, così provvede :

a) in parziale accoglimento, condanna il Ministero di Giustizia a pagare a titolo risarcitorio a Campanile Agnese la somma di euro 20.000,00 oltre interessi legali dalla domanda;



c)condanna altresì detto Ministero a pagare le spese di giudizio che liquida in complessivi euro 2.000,00 di cui euro 300 per esborsi, oltre forfettarie-cpa-iva come per legge, con attribuzione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Napoli il 29/9/25.

Il giudice unico AntonioAttanasio

